



*Tandem con altri quotidiani (non accoppiabili separatamente): nelle provincie di Lecce dal lunedì al sabato Quotidiano € 1,00. La domenica, con l'inserto TuttaLecce € 1,20

NUOVO di Puglia Quotidiano Lecce

Venerdì
7 gennaio
2011
Anno XI
N° 6
€ 1,00*



www.quotidianodipuglia.it

© Con autorizzazioe "Boltono Protetto Srl" © 6/11



LA RELAZIONE
Radiografia e affari
dei clan pugliesi

Alle pagg. 4 e 5



L'EXPLOIT
Caccia ai saldi
partenza col botto

A pag. 7



GLI APPUNTAMENTI
Trekking, sagre
e poi tutti in pista

Da pag. 21 a pag. 26

L'ESTRAZIONE Tutti i numeri dei tagliandi vincenti. Baciata anche Lequile

Salento, lotteria d'oro

I BIGLIETTI SUPERFORTUNATI

Venduto a Ceglie il secondo premio

1° PREMIO 5.000.000		GENOVA	
M 126172			
2° PREMIO 2.000.000		5° PREMIO 1.000.000	
A 154247	CEGLIE MESSAPICA (Br)	L 486838	Roma
3° PREMIO 1.500.000		6° PREMIO 750.000	
E 744303	ASCOLI PICENO	C 958353	NAPOLI
4° PREMIO 1.200.000		7° PREMIO 500.000	
I 918769	GALLICANO NEL LAZIO (Rm)	C 894871	FRASCATI (Rm)

Due biglietti di terza categoria venduti a Lequile e nel Barese, ma la Dea bendata ha guardato con benevolenza la Puglia e in special modo il Grande Salento: il colpo grosso a Ceglie Messapica, dove in una ricevitoria di via Brindisi, è stato venduto il tagliando che si è assicurato il secondo premio da due milioni di euro. Subito è partita la caccia al vincitore. Pubblichiamo l'elenco dei biglietti vincenti. Anche quest'anno la fortuna si è fermata in Autogrill. Il premio finito a Galliaro nel Lazio è stato infatti venduto in una stazione di servizio sulla "bretella" autostradale che collega la Roma-Napoli con la Roma-Firenze.

Alle pagg. 2 e 3

Scontro, un morto e due gravi

Frontale tra Casarano e Ruffano: la vittima aveva 19 anni

Un incidente mortale è avvenuto ieri a tarda ora sulla Casarano-Ruffano. A perdere la vita, un 19enne del posto, Pasquale Samuele Paradisi. Feriti altri tre ragazzi, tra i 20 e i 27 anni, due dei quali trasportati in ospedale con codice rosso. Saranno i carabinieri, intervenuti sul posto insieme con l'ambulanza e i vigili del fuoco, ad accertare le ragioni dell'impatto. Per il ragazzo, purtroppo, nulla da fare. Gli altri, invece, sono stati trasferiti nell'ospedale cittadino e sottoposti alle cure del caso.



Un'immagine dell'incidente sulla Casarano-Ruffano

Alle pagg. 13 e 15

GLI SCHIANTI IN MOTO

Giovane in fin di vita ragazzo in ospedale


Due schianti in moto e due giovani gravissimi. Tomas Renna, 30 anni, padre di due bambini, è in coma dopo un incidente a Casalabate, mentre faceva motocross. E un 17enn di Giorgiorio è grave: è finito con lo scooter contro un muretto allo svincolo della Tangeziale Est.

A pag. 13

I GIALLOROSSI BEFFATI DA OKAKA

Derby al Bari Lecce in castigo

Il presidente bacchetta la squadra e ordina: da oggi ritiro a Roma



Il tecnico del Lecce Gigi De Cario

Il Lecce perde 0-1 il derby col Bari e, alla fine della partita, il presidente Pierandrea Semeraro esprime giudizi per nulla teneri. Fino alla decisione drastica, e presa autonomamente: tutti in ritiro in vista della trasferta a Roma.

Da pag. 32 a pag. 35

I CONTROLLI

Città e stadio blindati stop a bombe carta e petardi

Alle pagg. 8 e 9

Rizzo

SALDI 30-40-50%

Via Margherita, 43 - TAVANNA

LO SPETTACOLO



Lo spettacolo dei Sonics in piazza Sant'Oronzo

Sonics, magie e acrobazie incantano la piazza

A pag. 11

IL CASO

Interessi bancari i nuovi diritti dei correntisti

di Giorgio MANTOVANO

Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni unite civili, sentenza numero 24418 del 2 dicembre 2010, ha affrontato alcune questioni di grande rilevanza nel tormentato ed annoso contenzioso tra banche e correntisti, in tema di conto corrente bancario.

Continua a pag. 6

LA POLEMICA



L'ingresso di Auschwitz

Tagliati i fondi per il Treno della memoria

A pag. 12

L'OMICIDIO DI AVETRANA



L'evento

Il papà della ragazzina uccisa a una cerimonia tra i bambini ricoverati nell'ospedale pediatrico di Bari

Sarah-Yara, l'accusa: due pesi e due misure

Il vicesindaco: non siamo un paese omertoso

«Certa stampa ha usato due pesi e due misure per i cittadini di Brembate e per quelli di Avetrana, definendo il nostro un paese omertoso e l'altro uno in silenzio perché stretto dal dolore».

Lo ha sottolineato il vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia, intervenendo con il papà di Sarah Scazzi, Giacomo, a uno spettacolo di beneficenza in occasione dell'Epifania nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Ai due è stata consegnata una targa «per ricordare il sorriso della piccola e l'amore verso le persone e gli animali».

In relazione alle critiche sollevate attorno al calendario presentato per raccogliere soldi per la realizzazione ad Avetrana di un canile, Scarciglia ha ricordato che si tratta di una «polemica inutile» e ha ringraziato «l'ex tronista Giovanni Conversano e tutti gli artisti che vi appaiono».

Intanto, in riferimento all'arresto di Valentino Castriota, presentato agli inizi della vicenda come portavoce della famiglia Scazzi, da sottolineare l'intervento di uno dei legali



Nella foto a sinistra Michele Misseri all'uscita della caserma dei carabinieri in occasione di uno degli ultimi interrogatori

della famiglia della vittima. «La famiglia Scazzi smentisce la circostanza che Valentino Castriota sia stato mai portavoce della stessa famiglia». Lo ha appunto riferito uno dei legali dei familiari di Sarah Scazzi, l'avvocato Walter Biscotti. La nota è stata redatta all'indomani dell'arresto dell'uomo, nativo di Trepuzzi (Lecce) e residente a Roma.

Castriota è stato arrestato con l'accusa di truffa e millantato credito nell'ambito di un'inchiesta della procura della capitale su finte assunzioni presso la Marina militare, di cui si è occupato nell'edizione di ieri «Nuovo Quotidiano di Puglia».

A Castriota era stata notificata dai carabinieri un'ordinanza di custodia cautelare del

Tribunale di Roma Giovanni Arioli, su richiesta del pubblico ministero Ilaria Calò.

L'uomo sarebbe accusato di aver millantato conoscenze nelle forze armate per garantire, in cambio di soldi, la ferma prolungata a otto militari in congedo illimitato.

Per alcuni giorni dopo la scomparsa della quindicenne di Avetrana Castriota fu ricono-

sciuto, e trattato, dai giornalisti come portavoce della famiglia Scazzi. Ma da questo ruolo ha inteso prendere le distanze, in nome e per conto della famiglia Scazzi, l'avvocato Biscotti.

Quanto all'inchiesta sul delitto della povera Sarah, da sottolineare che nella prossima settimana i carabinieri del Reparto operativo e della sezione di polizia giudiziaria presso la procura

daranno vita all'acquisizione di ulteriori deposizioni, disposte dal pubblico ministero Mariano Buccoliero e dal procuratore aggiunto Pietro Argentino.

Intanto, nella giornata odierna la procura dovrebbe fornire il parere sull'istanza presentata dagli avvocati Francesco Coppi ed Emilia Velletri, difensori di Sabrina Misseri, che puntano, nell'ambito della canonica attività difensiva, ad ascoltare le dichiarazioni di Michele Misseri, che ha accusato la figlia del delitto di Sarah.

Sulla richiesta dovrà decidere il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Taranto, sentito il parere della procura. Dall'ottica dell'accusa, restano in ogni caso particolarmente probanti le dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'incidente probatorio del novembre dell'anno scorso.



«Vogliamo sentire zio Michele»

I difensori di Sabrina Misseri hanno chiesto di poter interrogare Michele Misseri nell'ambito delle indagini difensive che il codice di procedura consente. Già oggi la procura dovrebbe pronunciarsi in merito, mentre la decisione toccherà al giudice delle indagini preliminari. La richiesta è stata fatta dagli avvocati Francesco Coppi ed Emilia Velletri. Michele Misseri accusa la figlia Sabrina di aver ucciso la cugina Sarah.

L'INIZIATIVA La proposta gratuita del Codacons per tutti i professori precari della regione Puglia per la definitiva immissione in ruolo

Il Codacons propone a tutti i precari della scuola della Puglia una class action gratuita contro il ministero dell'Istruzione, Maria Stella Gelmini, per l'adozione degli atti amministrativi generali necessari ad ottenere la definitiva immissione in ruolo degli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato. Il termine ultimo per poter impugnare i contratti a tempo determinato e ottenere l'immissione in ruolo, e dunque il risarcimento dei danni conseguenti mediante l'invio di una raccomandata finalizzata all'interruzione della prescrizione, è fissato dalla legge al 22 gennaio 2011. Tutte le informazioni e i modelli



«Class action contro la Gelmini»

Una delle numerose manifestazioni di protesta che negli ultimi mesi si sono tenute anche in tutta Italia per protestare contro i tagli previsti dalla riforma Gelmini

per partecipare all'azione legale del Codacons sono pubblicati sul sito www.codacons.it. Ieri sera la class action è finita anche in televisione: ad occuparsene il tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, nel corso della quale il presidente nazionale di Codacons Carlo Rienzi ha fornito tutti i dettagli e illustrato la procedura da seguire per aderire all'iniziativa riservata a tutti i precari della Puglia che hanno almeno due anni di lavoro continuativi. Numerosi Tribunali in tutta Italia «hanno finalmente accolto

i ricorsi dei docenti - spiega Codacons - che da anni sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento senza essere immessi in ruolo, dichiarando illegittime le sequenze dei contratti a tempo determinato stipulati con il ministero della pubblica istruzione e condannando il ministero stesso a risarcire, nei limiti della prescrizione, il danno subito nella misura della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire se fossero stati da subito assunti con contratto a tempo indeterminato».

DALLA PRIMA PAGINA

Interessi bancari...

È utile ripercorrere, in estrema sintesi, il fatto: un correntista, nel 2001, citò in giudizio la propria banca, dopo la chiusura di alcuni rapporti di conto corrente, con essa intrattenuti tra il 1995 ed il 1998. Affermò di aver versato un cospicuo importo di interessi, capitalizzati trimestralmente per l'intera durata dei rapporti e chiese, previa declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente il regime di capitalizzazione trimestrale, che la Banca fosse condannata a restituire quanto indebitamente trattenuto. La Banca contestò la fondatezza di tale pretesa ed eccepì la prescrizione del diritto azionato. Il Tribunale di Lecce diede ragione al correntista.

La Corte di Appello, con sentenza non definitiva, rettificò parzialmente quanto statuito dal primo giudice, ritenendo che fosse stato validamente pattuito - per iscritto - il tasso di

interesse ultralegale, ma confermando la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed escludendo anche che fosse consentito il ricorso ad un sostitutivo regime di capitalizzazione annuale. Ribadì, inoltre, il rigetto dell'eccezione di prescrizione prospettata dalla Banca. La Suprema Corte, a fronte della pretesa del cliente di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico, ha affermato che, se l'azione di nullità è imprescrittibile, altrettanto non può sostenersi per le conseguenti azioni restitutorie. Da ciò la necessità di individuare esattamente il momento di decorrenza del termine di prescrizione decennale.

La pregressa giurisprudenza di legittimità aveva già affermato, in più occasioni, che, per il reclamo delle somme trattenute indebitamente a titolo di interessi, su di una apertura di credito in conto corrente, la prescrizione decorreva dalla chiusura definitiva del rapporto. Tuttavia, con la pronuncia in esame, la Suprema Corte

ha rivisto il proprio orientamento affermando, ed è questa la novità, che l'unitarietà del rapporto di conto corrente non impedisce di qualificare in debito ciascun singolo pagamento non dovuto, sin dal momento in cui il pagamento stesso abbia avuto luogo; e sarà sempre da quel momento, e non dalla chiusura del conto, che la relativa prescrizione dovrà iniziare decorrere.

Ma, ha aggiunto, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, occorre che vi sia stato un effettivo versamento in favore della banca. In tal senso, il semplice addebito di interessi non costituisce un pagamento perché non ad esso non corrisponde alcuna attività solutoria del correntista. Se durante l'apertura di credito, il cliente non ha effettuato versamenti, è indiscutibile - sempre a parere della Corte - che non vi possa essere alcun pagamento, prima del momento in cui - chiuso il rapporto - egli abbia provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e

concretamente utilizzato. E sarà, allora, dalla chiusura del conto, in ipotesi di versamenti eccedenti il dovuto che comincerà a decorrere il termine di prescrizione decennale. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelievi ma anche versamenti, questi ultimi, ove dovessero risultare indebiti, potranno formare oggetto di ripetizione, ed il termine di decorrenza della prescrizione decorrerà dalla data del pagamento solo se eseguiti su un conto scoperto oppure se destinati a rientrare nei limiti del fido concesso. Non invece, ove siano avvenuti nei limiti del fido concesso al cliente e rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Circa il regime di capitalizzazione al quale devono essere conteggiati gli interessi passivi, a seguito della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, il Giudice di legittimità è pervenuto alla conclusione che dalla nullità dell'applicazione degli interessi debitori non

possa derivare alcuna capitalizzazione: in altri termini, mentre per gli interessi a credito rimarrebbe valida la capitalizzazione annuale convenuta, non essendo intervenuta per essa alcuna nullità, per gli interessi a debito il relativo ammontare potrà essere addebitato solo in sede di chiusura finale del conto. I conti oggetto di esame nella citata sentenza iniziavano e terminavano prima dell'entrata in vigore della delibera Cir del 9/2/00 (quella che, come è noto, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito); pertanto si è fatto riferimento esclusivamente alla disciplina antecedente il 22 aprile 2000. I principi elaborati dalle Sezioni Unite sono destinati ad incidere sugli esiti quantitativi delle cause in corso, con la modifica delle consulenze tecniche di ufficio o l'appello delle decisioni adottate con la ricostruzione del rapporto fondata sulla mera capitalizzazione annuale.

Giorgio Mantovano